

## Autonomie locali e Pa

Consiglio di Stato/1. Legittimo il decreto di revoca di una graduatoria approvata

# La vittoria nel concorso non garantisce il posto

Non c'è obbligo di risarcire le aspettative dei selezionati

Federica Caponi

I vincitori di un concorso non hanno un diritto soggettivo incondizionato all'assunzione o alla promozione, in quanto l'amministrazione può non procedere alla nomina o all'immissione in servizio per valide e motivate ragioni di interesse pubblico, che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza alla copertura dei posti messi a concorso.

In quel caso, inoltre, le aspettative dei vincitori non devono essere risarcite.

Questi gli importanti principi chiariti nella sentenza 7497/2009 con cui il consiglio

di Stato ha confermato la legittimità del comportamento di un ente che aveva revocato alcuni concorsi interni già banditi.

I ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità del decreto di revoca e avevano chiesto, in quanto vincitori della selezione, il riconoscimento della IX qualifica funzionale.

L'amministrazione aveva approvato la graduatoria del concorso interno, ma in seguito l'ente era stato trasformato e il personale era stato inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento e poi progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dai programmi generali, produttivi e commerciali e dai processi di ristrutturazione.

Con decreto direttoriale successivo era stato disposto di non dare corso alle procedure concorsuali interne per l'impossibilità di quantificare le effettive esigenze di personale dell'ente e, quindi, era stata dichiarata

priva di effetti giuridici la graduatoria già approvata.

In questo quadro si inserisce l'intervento del consiglio di Stato, il quale ha precisato che i vincitori di un concorso pubblico non hanno un diritto soggettivo incondizionato all'assunzione.

L'ente interessato, infatti, ha il potere di non procedere alla loro nomina o all'immissione in servizio, dopo essere stati nominati, quando anche abbia già individuato le sedi in cui questo debba essere prestato (si veda anche consiglio di Stato, sezione V, 1 aprile 1999, n. 367).

Tale potestà deve essere riconosciuta alla pubblica amministrazione tutte le volte in cui siano presenti non solo valide e motivate ragioni di interesse pubblico, che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza alla copertura dei posti messi a concorso, ma anche quando, come nella fattispecie in esame, sia sopravvenuto un intervento normativo, che ab-

bia di fatto impedito la nomina o l'assunzione in servizio.

Il consiglio di Stato ha chiarito che proprio la condizione di organismo in fieri dell'ente giustifica ex se la revoca dei concorsi precedentemente banditi.

La posizione dei vincitori di selezioni pubbliche non ha natura di diritto soggettivo, ma di mera aspettativa, di fronte a motivate ragioni di interesse pubblico che facciano venir meno la necessità o anche la mera convenienza alla copertura dei posti messi a concorso da parte dell'amministrazione procedente.

Su questi presupposti, quindi, i giudici di Palazzo Spada hanno concluso che è legittimo il decreto di revoca del concorso, e che le aspettative professionali dei vincitori non devono essere risarcite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



[www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)

Il testo della sentenza

## Tar Lombardia. Si può chiedere di vedere le timbrature Accesso all'orario dei colleghi

Il lavoratore a cui sia stata negata la modifica dell'orario di servizio può chiedere all'ente di conoscere le timbrature dei colleghi per verificare se siano state applicate a tutti, e senza discriminazioni, le ragioni di servizio.

Lo ha stabilito il Tar Lombardia, nella sentenza 5153/09, con cui ha accolto il ricorso presentato da un dipendente comunale contro il diniego dell'ente di accedere alle timbrature dei colleghi. Il dipendente in questio-

ne aveva chiesto una modifica al proprio orario di lavoro e il comune l'aveva negata richiamando esigenze di servizio.

Il dipendente aveva allora presentato istanza d'accesso alle timbrature del personale, comprese le eventuali richieste individuali di modifica da parte di altri dipendenti e le conseguenti risposte del comune.

Il ricorrente ha sostenuto la legittimità della sua richiesta per poter valutare l'opportunità di eventuali azioni giu-

diarie. Il comune aveva negato l'accesso, ritenendo insussistente l'interesse in capo al richiedente.

Il Tar ha chiarito che per esercitare il diritto di accesso non occorrono tutti i requisiti che legittimerebbero al ricorso, ma è sufficiente che l'istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse si fondi su tale posizione.

Nel caso, il fatto che il ricorrente fosse dipendente del comune che gli ha negato la modi-

fica dell'orario di lavoro, e che lo stesso avesse ritenuto di essere stato danneggiato dal diniego, costituisce presupposto valido per l'esercizio del diritto di accesso, diretto ad acquisire gli atti per valutare la legittimità, sotto il profilo della non discriminazione, della risposta negativa emessa dall'ente.

I giudici hanno infine precisato che la richiesta indiscriminata di tutte le timbrature, anche se può apparire immotivata, in realtà tende a verificare se siano applicate a tutti i dipendenti le ragioni di servizio indicate come ostative alla modifica richiesta dal ricorrente.

F.Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA